

in tesi generale, che vi sia una doppia categoria di ufficiali giudiziari, quando la giurisdizione è unica; in secondo luogo gli uscieri di conciliazione, i messi comunali, non hanno altro incarico che quello di notificare i libelli introduttivi del giudizio.

Ora, portare una limitazione anche in questo campo significa ridurre questi poveri messi in condizioni assolutamente deprecabili: talchè l'onorevole Magliani potrebbe allora giustamente domandare che non sia peggiorata la loro condizione.

Non sarebbe possibile senza grave danno dei cittadini stabilire quest'altra limitazione, perchè la maggior parte delle controversie non supera le 50 lire. Ora si verrebbero a mettere i cittadini, per queste piccole controversie, nella condizione di dover ricorrere agli uscieri di pretura, anche in quei Comuni dove non esistono che i messi di conciliazione, e non è giusto imporre ai cittadini questo disagio e questa spesa non lieve.

Per queste considerazioni, che del resto mi sono state suggerite e dalla relazione dell'onorevole guardasigilli e da quella della Commissione, e che deduco dallo spirito della legge, prego la Camera di accettare l'articolo com'è, e prego gli onorevoli Magliani e Garavetti di ritirare la loro proposta.

**Presidente.** L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare.

**Garavetti.** Per allontanare dalla mia proposta l'appunto che possa risolversi in danno dei cittadini, come rilevava testè l'onorevole Camera, osservo che il danno che egli prevede non potrebbe verificarsi, dappoichè la mia modificazione si riferisce all'articolo 9 in cui si dice: « nei Comuni in cui risiede la pretura. » Quindi non è il caso di parlare di un Comune dove non ci sia usciere di pretura. Ad ogni modo la mia proposta non ha altro scopo, che quello di ritornare all'antico per nessun'altra ragione che questa, che gli uscieri giudiziari hanno risentito gravissimi ed ingiusti danni.

Dapprima i messi comunali non potevano esercitare le loro funzioni, che fino al valore di 30 lire.

Ora io propongo di ritornare all'antico, per impedire che gli uscieri giudiziari, come è ammesso nella relazione del Ministero e della Commissione, rimangano gravemente danneggiati.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Falconi, relatore.** Qui è questione soltanto di persone, tra gli uscieri di Conciliazione e gli uscieri di pretura.

Nella relazione del ministro si rileva il perchè egli ha ceduto un poco agli uni e un poco agli altri. Che cosa si è detto? Gli uscieri per le cause del valore di lire 30 potevano essere autorizzati all'esecuzione degli atti. Col disegno di legge accettato dalla Commissione si è dato agli uscieri di pretura, dove ha sede la pretura, la facoltà di notificare gli atti delle cause eccedenti il valore di lire 30 nonchè l'esecuzione degli atti, potendo gli uscieri di Conciliazione restar soddisfatti del lucro aumentato pel numero triplicato delle cause a danno degli uscieri di pretura, i quali per l'estesa competenza dei conciliatori ebbero diminuite le loro entrate; fu stabilita dunque un'equa proporzione dandosi agli uscieri di pretura l'esecuzione degli atti di competenza dei conciliatori, e la notifica degli atti delle cause del valore oltre le lire 50, però nelle sole sedi di pretura, ed esigendo i diritti degli uscieri di Conciliazione. Laonde gli uscieri di conciliazione ricavano le maggiori entrate dall'aumentato numero degli affari. Gli uscieri di pretura conseguono un lucro adeguato per la facoltà loro concessa di fare gli atti di esecuzione, nonchè notificare gli atti di competenza dei conciliatori per le cause del valore oltre le lire trenta, ma solo nei paesi dove ha sede la pretura.

Perciò la Commissione non accetta alcun emendamento.

**Presidente.** Onorevole guardasigilli, ha facoltà di parlare.

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** Il relatore ha esplicito il concetto del ministro proponente. È stato un provvedimento equitativo, ma tutto questo non compensa gli uscieri di pretura di tutto il perduto; perchè gli uscieri di pretura, quando la loro competenza andava da lire 30 in su, potevano fare i loro atti di notificazione e di esecuzione in tutto l'ambito del mandamento, ed ora ad essi si restituisce il potere di fare gli atti di esecuzione e le notificazioni nel solo Comune sede del mandamento, e coi diritti medesimi consentiti ai messi di Conciliazione.

A costoro però resta sempre il vantaggio derivante da quelle 300 e tante mila contro-